



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|------------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | FISCHETTI | GIULIO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DI PASTENA | GIUSEPPINA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | VIOLA | ENRICO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 335/12 depositato il 21/02/2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP010101631/2011 IRPEF-ADD.COM. 2006 ADD. REG.
- contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

MARIA GIOVANNA
VITO MARIA ROSA GIOVANNA A 3 74122 TARANTO TA

difeso da:

MONTANARO DOTT.VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 335/12

UDIENZA DEL

SEZIONE 1

16/12/2013

ore 09:00

SENTENZA

N°

541

PRONUNCIATA IL:

16-12-13

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

3-3-14

Il Segretario

RGR 335/12

FATTO E DIRITTO

In data 21 02 2012 ~~Doraio Maria Giovanna, na~~,
rappresentata e difesa dal dottor Vito Montanaro, depositava presso questa commissione tributaria provinciale ricorso contro l'Agenzia delle entrate di Taranto per l'annullamento dell'avviso di accertamento n.TVP 010101 631 notificato il 7/12/2011 con cui era stato rideterminato sinteticamente per il 2006 il reddito della ricorrente ai sensi dell'articolo 38 commi 4, 5 e 6 del d.p.r. n. 600/73 anni fini dell'Irpef e delle relative addizionali.

Eccepiva i seguenti vizi di legittimità dell'avviso di accertamento: 1) violazione dell'articolo 12 comma sette della legge 212/2000 (statuto dei diritti del contribuente) 2) erroneità dei risultati dell'accertamento per violazione e falsa applicazione dell'articolo 38 commi 4,5 e 6 del d.p.r. 600/73; 3) nullità dell'accertamento per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto legittimato (art.42 commi uno e tre del d.p.r. 600/73); 4) violazioni insanabili degli obblighi di motivazione; 5) l'illegittimità dell'avviso per palese violazione dei principi di imparzialità e trasparenza della pubblica amministrazione connessi a mancato rispetto dei criteri per la selezione dei soggetti da verificare; 6) illegittimità della pretesa dell'ufficio con riferimento alla "Famiglia fiscale".

Nel merito evidenziava gli errori dell'ufficio in relazione agli incrementi patrimoniali, quali la duplicazione dell'imposizione rinveniente dall'incremento patrimoniale di euro 250.000,00 e l'inesatta determinazione della disponibilità finanziaria, rilevabile nel prospetto riportato al foglio cinque dell'avviso di accertamento, senza dire della mancata presa in considerazione del conto corrente presso la banca Arditi Galati.

Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.

Con controdeduzioni presentate in data 02 04 12 l'Agenzia delle entrate precisava che l'accertamento impugnato era scaturito dal controllo degli indici di capacità contributiva; la parte era stata segnalata per il periodo d'imposta de quo in quanto inserita nelle liste selettive elaborate centralmente e segnalate all'agenzia per i periodi d'imposta 2006 - 2007- 2008 e 2009 in base al criterio T - incrementi patrimoniali- per avere stipulato quale avente causa, nel corso degli anni d'imposta 2006- 2007- 2008 e 2009 quattro atti di compravendita che denotavano notevole capacità contributiva.

In relazione alle eccezioni sollevate dal difensore l'Agenzia riferiva innanzitutto che la parte aveva avuto tutte le opportunità e il tempo per adeguatamente giustificarsi difendersi e per produrre tutta la documentazione necessaria.

Precisava poi che nel caso di specie l'accertamento era derivato da una presunzione legale avverso la quale la parte non aveva esaustivamente prodotto la prova contraria né in sede amministrativa né in sede contenziosa. Non sussisteva poi la carenza di motivazione in quanto l'ufficio aveva tenuto conto di uno degli indici di spesa che, a fronte di un reddito dichiarato pressoché inesistente, è considerato un chiaro sintomo di una possibile evasione; e infatti dal raffronto tra le operazioni registrate nel suddetto periodo - da 2006 a 2009 - ed il profilo reddituale relativo allo stesso periodo, emerge chiaramente che la parte presenta una capacità di spesa ben lungi dall'essere proporzionata agli introiti reddituali.

Quanto al difetto di sottoscrizione dell'avviso faceva presente che sull'atto risultava apposta la firma del Capo area accertamenti su regolare delega da parte del direttore provinciale. allegava il provvedimento di delega vigente ratione temporis sulla base dell'articolo 17 del d.lgs n.165/2001. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, di cui alla nota che veniva prodotta.

Con istanza presentata in data 11 06 2012 il difensore della ricorrente chiedeva la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato per il grave danno che poteva derivarne. Chiedeva altresì la discussione del ricorso in pubblica udienza.

Con ordinanza del 29/10/12 la Commissione concedeva la sospensione dell'atto impugnato, sussistendo le condizioni di legge.

Il ricorso veniva fissato per la trattazione alla pubblica udienza del 16/12/2013 alla quale presenziavano i rappresentanti delle parti, che si riportavano ai propri scritti difensivi, chiedendone l'accoglimento.

Rileva la Commissione quanto segue.

Non sussiste il difetto di sottoscrizione dell'avviso impugnato in quanto, trattandosi di controversia di importo inferiore all'euro 50.000 (esattamente euro 44. 730,00) è stata prodotta copia della delega rilasciata dal direttore provinciale, dalla quale risulta che un avviso di detto importo poteva essere sottoscritto dal capo team controlli (ovvero accertamenti) , come è avvenuto in quanto risulta firmato dalla dottoressa Francesca Mairo, capo team accertamenti, su delega del direttore provinciale.

Sono infondati poi i motivi relativi alla mancata trasparenza dei criteri selettivi ai fini dell'individuazione dei soggetti da accertare, alla violazione dell'articolo 12 dello statuto dei diritti del contribuente, che non sanziona il mancato rispetto di un eventuale termine per la difesa dalla conclusione della procedura di accertamento e quello relativo alla carenza di

motivazione, poiché vi sono motivi diffusi e specifici conteggi da cui l'agenzia fa derivare una maggiore capacità contributiva della ricorrente.

E' invece opportuno verificare nel merito i conteggi effettuati dall'Agenzia con riguardo ai lamentati errori ed omissione contenuti nell'avviso.

L'accertamento sintetico di cui all'art. 38 del dpr 600/73 è uno strumento accertativo attuato per evidenziare le evasioni d'imposta. Tale strumento prende in considerazione gli incrementi patrimoniali realizzati in un dato periodo e li confronta con le disponibilità finanziarie dichiarate o possedute nello stesso lasso di tempo.

Nel periodo di vigenza di tale criterio accertativo la giurisprudenza sia di merito sia di legittimità è più volte intervenuta al fine di stabilirne l'effettiva natura; alla fine si è giunti alla conclusione che l'accertamento sintetico, o redditometro, ha natura di presunzione semplice con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.

Successivamente, l'art. 22 del D. L. 78/2010 ha radicalmente modificato tale strumento accertativo; infatti, con le disposizioni ante modifica le condizioni necessarie per l'accertamento erano due ovvero che lo scostamento dell'accertato sia almeno superiore del 25% del dichiarato e che tale scostamento si fosse verificato per due anni. Il citato D.L., invece ha radicalmente modificato i presupposti per procedere all'accertamento poiché ora è previsto lo scostamento del 20% sul singolo periodo d'imposta.

Tale innovazione ha determinato che fino all'anno 2008 incluso si applica la vecchia norma e dall'anno d'imposta 2009 la nuova norma. In sintesi sino al 2008 è richiesto il doppio scostamento dal 2009 non più.

Analizzando, ora, l'operato dell'Ufficio finanziario, in relazione all'atto qui opposto, il Collegio ha rilevato che l'Agenzia delle Entrate, per determinare gli incrementi patrimoniali, ha tenuto conto, illegittimamente, anche delle operazioni compiute nell'anno 2009. Tale modus operandi non è conforme a quanto disposto dalla normativa di riferimento, pertanto le risultanze dell'atto impugnato sono da censurare.

Analizzando, dettagliatamente, gli incrementi patrimoniali si rileva che sono state considerate le seguenti operazioni:

anno 2007 sottoscrizione polizza assicurativa per € 250.000 e acquisto immobile in Fiumicino per € 275.256,

anno 2008: acquisto immobile in Taranto per € 180.000;

anno 2009: acquisto immobile in Taranto € 250.000 e sottoscrizione titoli per € 500.000; incrementi patrimoniali, per i periodi considerati, per un totale complessivo di € 1.455.256,00.

A tal punto l'ufficio finanziario nella sua motivazione ritiene giustificate solo le seguenti operazioni: polizza assicurativa (anno 2007) sottoscritta con somme rinvenienti da disinvestimento di precedente polizza pari a € 290.753 e la sottoscrizione di titoli la cui provvista finanziaria deriva da precedente disinvestimento, riconosce la disponibilità di denaro giustificato di € 124.914,72; determina, quindi, un incremento patrimoniale pari a € 583.341,28 (1.455.256 - 250.000 - 500.000 - 124.914,72).

Di converso, parte ricorrente ha fornito prova, sia al contraddittorio sia in sede di giudizio, di aver ampie disponibilità finanziarie. Infatti, dalla documentazione allegata in atti si rileva che la parte attorea disponeva, nel periodo considerato, delle seguenti provviste finanziarie: € 40.753 residuati dal disinvestimento polizza assicurativa, € 111.231,72 dal c/c presso Banco di Napoli sede di S. Giorgio, € 104.661,81 bonifico per rimborso Fondo Spiam liquidità S. Paolo Imi Asset management; € 50.251,26 bonifico rimborso polizza S. Paolo Life, € 151.204 per versamenti assegni da parte del coniuge, e € 13.683,42 da surplus disinvestimento GFP san Paolo Imi, il tutto per complessivi € 471.785,21.

Il Collegio pone in evidenza che il riconoscimento dei versamenti effettuati dal coniuge rispondono al principio previsto dalla nuova formulazione dell'art. 38, che a parere dei giudicanti è applicabile, retroattivamente, anche alle annualità fino al 2008) ^{principio} favor rei e art. 53 della Costituzione.

Poiché gli incrementi patrimoniali di cui l'Agenzia avrebbe dovuto tener conto ammontano a € 455.256 (€ 250.000 polizza assicurativa ritenuta giustificata, € 275.256 e € 180.000 per l'acquisto degli Immobili in Fiumicino e in Taranto-incrementi relativi agli anni d'imposta 2006/2007 e 2008) e che la parte ricorrente

ha dato prova documentale di aver avuto disponibilità finanziarie per €.471.785,21

Il collegio ritiene che l'avviso di accertamento impugnato è errato ed infondato e quindi va annullato.

Quanto alle spese di lite, considerato che l'Agenzia delle entrate ha operato in violazione delle disposizioni di legge per aver ricompreso nei suoi calcoli anche l'anno 2009 accertabile con modalità diverse, condanna la stessa alla rfusione delle spese di lite determinate forfettariamente in €. 700,00 oltre l'iva e Cap come per legge.

P. Q. M.

La Commissione tributaria provinciale accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento impugnato; liquida a favore della ricorrente per le spese di lite la somma di euro 700,00 oltre l'iva e Cap. come per legge.

Taranto 16/12/2013

il presidente relatore

